SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1967

(67ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifica dell'articolo 3, n. 1, della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti » **(2224)** (*D'iniziativa del deputato Lombardi Ruggero*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 822, 824, 825
AUDISIO 824, 825
BONAFINI, *relatore* 822, 823, 824
FRANCAVILLA 823
GIUNTOLI Graziuccia 823
PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 824
TRABUCCHI 823, 824

« Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e al decreto legislativo 31 marzo 1948, numero 242, concernenti il Consorzio per la zona industriale apuana » **(2350) (Seguito della discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 831, 832, 833, 835
BERNARDI 834, 835
BERNARDINETTI, *relatore* 831, 832, 834
FORMA 833, 834
FRANCAVILLA . . . . . *Pag.* 831
LAMI STARNUTI 831
MAMMUCARI 833, 834
PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 831
VECELLIO 834
VERONESI 833, 834

« Disciplina della produzione e del commercio degli sciroppi e delle bevande a base di mandorla » **(2380) (Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 825, 827, 830, 831
AUDISIO 826, 831
BONAFINI 827
FRANCAVILLA 826
GIUNTOLI Graziuccia, *relatore* . . 825, 826, 827
PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . 827, 830
VERONESI 827, 830

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Audisio, Banfi, Bernardi, Bernardinetti, Bonafini, Bussi, Cerreti, Forma, Francavilla, Giuntoli Graziuccia,

Mammucari, Merloni, Molinari, Passoni, Perugini, Secci, Trabucchi, Vacchetta, Vecellio, Veronesi e Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento il senatore Mongelli è sostituito dal senatore Lami Starnuti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Picardi.

VACCHETTA, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del deputato Lombardi Ruggero: « Modifica dell'articolo 3, n. 1, della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti » (2224) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Lombardi Ruggero: « Modifica dell'articolo 3, n. 1, della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il n. 1) dell'articolo 3 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è modificato come segue:

« 1) l'addizionale di acqua sicuramente potabile per portare l'acquavite ad una gradazione alcolica non inferiore a 40 gradi nè superiore ai 60 gradi; ».

BONAFINI, *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando ricevetti l'incarico di riferire sul provvedimento oggi in discussione, pensai che la cosa fosse di lieve entità e di importanza marginale; pensai che si trattasse di una piccola modifica della legge 7 dicembre 1951, n. 1559. Però, valutando l'opera del legislatore con la proposta di legge tendente a modificare quel testo, debbo dire che mi sono compiaciuto del lavoro che il legislatore svolse nel 1951: questa legge io l'ho trovata completamente organica e chiara nelle sue finalità e basta leggere, per rendersene conto, i primi due articoli di quel testo.

Scorrendo gli altri articoli, si completa il quadro dell'importanza che il legislatore ha voluto dare a quel provvedimento legislativo. Ci sono sanzioni particolari e particolari accorgimenti perchè non sia tentata, per raggiungere un maggior utile, la deformazione del prodotto. Ora è avvenuto — come sempre avviene — che ad una decina di anni dall'approvazione di detta legge, alcuni uffici provinciali sanitari hanno ritenuto di fare dei controlli, specialmente nelle zone di larga produzione, e da questi controlli è emerso che il produttore spesso disattende la legge. In seguito a questa scoperta è scattato il sistema di sanzioni che la legge n. 1559 stabilisce.

In quale modo la produzione ritenne di evadere a quelle che erano le ben precisate ragioni di garanzia sulla genuinità del prodotto e delle sue ormai classiche caratteristiche? Semplicemente immettendo dell'acqua potabile in luogo dell'acqua distillata; e e all'analisi risultarono, infatti, dei residui minerali. Ma soprattutto per quanto riguarda la nobiltà del prodotto apparve maggiore l'alterazione, in quanto l'aggiunta dell'acqua potabile in luogo di quella distillata produceva un peggioramento proprio nel periodo più delicato della produzione di una grappa, e cioè durante il periodo dell'invecchiamento, in cui il liquore diventa veramente pregiato.

Il disegno di legge che reca la firma dell'onorevole Ruggero Lombardi intende deformare le intenzioni manifestate attraverso la legge del 1951, la quale, con l'acqua distillata, garantiva nella sua genuinità le caratteristiche dell'acquavite. A mio avviso è necessario distinguere tra chi produce a livello industriale e chi produce a livello artigianale. Questa seconda categoria lamenta di non poter usare gli strumenti adatti per la distillazione dell'acqua, senza essere battu-

ta dai costi dell'area del MEC. Ora questa argomentazione non e sufficiente per giustificare una produzione che non ha piu le caratteristiche fondamentali dell'acquavite; e basta a questo proposito ricordare la gradazione della produzione francese della *eau de vie*, mal tradotto in italiano con « acquavite ». Nè convincono le argomentazioni addotte dai produttori artigiani di acquavite in favore dell'acqua potabile; essi, infatti, recano l'esempio dei fabbricanti di *whisky* scozzese i quali adoperano l'acqua potabile, ma nella loro esemplificazione dimenticano di dire che le acque scozzesi sono molto povere di sali minerali, poichè filtrano attraverso sedimentazioni torbose che rendono pure le acque e permettono di produrre quel *whisky* giustamente famoso.

Mi si dice poi che l'acqua potabile viene usata anche nella produzione dei succhi di frutta, ma ciò non ha niente a che vedere con l'acquavite che è naturalmente il centro del nostro interesse. Io credo che ognuno di noi sappia come le acque potabili particolarmente leggere e particolarmente qualificate per poter essere immesse nell'acquavite siano ben poche in Italia; ma anche se potessimo accettare questo principio, c'è da dire che appena una su cento di queste sorgenti potrebbero essere adatte a fornire quell'acqua di particolare leggerezza: il restante 99 per cento porta inevitabilmente con sè condizioni di degenerazione dell'acquavite.

Ma non basta; ho voluto leggere, signor Presidente, una delle ultime proposte del Governo, perchè deve guidarci una certa linearità nel nostro giudizio, e mi riferisco al disegno di legge n. 2380 della relazione del quale voglio leggere quanto segue: « È sorta, pertanto, la necessità di regolamentare la materia con un apposito provvedimento in modo da precisare, senza possibilità di equivoco, le denominazioni che possono usarsi per contraddistinguere », eccetera e prosegue: « Con il presente disegno di legge si intende inoltre assicurare il miglioramento qualitativo dei prodotti, il mantenimento delle loro caratteristiche naturali, l'impiego di materie prime genuine ». Da ciò si evince che c'è una continuità e una esigenza non di alterare le caratteristiche genuine del prodotto, ma di portarle ad una qualificazione sempre migliore, tale da permettere una preferenza nelle scelte. Vedo oggi con soddisfazione che, per quanto riguarda la grappa, il mercato interno si va riprendendo; l'acquavite va riprendendo quel posto che merita, ma dobbiamo garantirle anche quella competitività indispensabile se vogliamo gareggiare nel mercato internazionale, specialmente nei confronti della Francia.

Onorevoli colleghi, capisco perfettamente la responsabilità di un relatore nel dire no ad un disegno di legge che nell'altro ramo del Parlamento ha trovato consenso. D'altra parte se non valutassimo obiettivamente le ragioni per le quali si cerca di garantire la genuinità di un prodotto, non potrei comprendere le altre fatiche che ci siamo proposti per difendere il consumatore.

Con queste valutazioni — altre ce ne sarebbero, ma me ne astengo — il relatore non può dare parere favorevole al disegno di legge in discussione; sono quindi per il non passaggio agli articoli.

F R A N C A V I L L A . Le ragioni addotte dal relatore ci sembrano abbastanza valide, pertanto, ci dichiariamo anche noi contrari al disegno di legge in questione.

T R A B U C C H I . Per quali motivi il proponente ha voluto apportare quelle modificazioni alla legge del 1951?

B O N A F I N I , *relatore*. Perchè i piccoli artigiani si trovavano in difficoltà nell'usare l'acqua distillata.

G I U N T O L I G R A Z I U C C I A . A mio avviso le motivazioni addotte dal relatore sono valide, anche se nell'esemplificazione fatta del *whisky* scozzese ci troviamo di fronte ad una situazione completamente diversa. Innanzitutto l'acqua in Scozia è più leggera e non è tanto alcalina quanto normalmente la nostra acqua potabile; ma c'è anche un'altra ragione. L'*whisky* di Scozia — ho avuto la possibilità di fare un particolare studio in merito — ha una gradazione alcoolica tale da poter incidere anche sull'alcalinità dell'acqua. Mi spiego: secondo

la legge la grappa va da un minimo di 40 gradi ad un massimo di 80 gradi; in questo arco di gradazione non siamo ancora nella possibilità di bruciare la parte alcalina. Nell'*whisky* scozzese, invece, che arriva anche a 100 gradi, c'è questa possibilità di combustione degli alcali contenuti nell'acqua che, così, viene purificata e resa più leggera. I motivi che hanno indotto il proponente a presentare il disegno di legge sono quelli addotti dai produttori artigianali; infatti, per questi l'acqua distillata incide moltissimo nel processo di fabbricazione. Quindi, pur comprendendo le ragioni di questi fabbricanti, non posso non concordare col relatore nel dare parere sfavorevole, e questo perchè dobbiamo sempre più qualificarci e immettere sul mercato prodotti tali che permettano di dire che l'Italia non è un Paese di imbroglioni, ma un Paese di gente che sa lavorare e produrre degnamente secondo le sue tradizioni.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Devo constatare che mi trovo di fronte ad una unanimità di consensi. Vorrei però osservare che le vostre ragioni non è che siano veramente tali da determinare una reiezione *sic et simpliciter* di un disegno di legge che è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento. In effetti in quella sede — non so se il senatore Bonafini è al corrente della relazione dell'onorevole Girardin — ci fu una discussione apprezzabilmente approfondita, dalla quale risultò, viceversa, che era idonea anche l'acqua potabile. Non sono d'accordo col senatore Bonafini quando afferma che nel 99 per cento dei casi l'acqua potabile non è veramente tale da garantire la genuinità di quel prodotto. A questo proposito sarà bene approfondire le indagini; comunque, senza entrare nel merito e senza prendere posizione a favore dell'una o dell'altra tesi, vorrei pregare la Commissione di rinviare la discussione del provvedimento al fine di permettermi di meglio approfondire la materia.

P R E S I D E N T E . Credo che la Commissione non abbia difficoltà a concedere un breve rinvio.

B O N A F I N I , *relatore.* Devo fare presente che nel prendere questa decisione sfavorevole al provvedimento non sono andato al di là di una valutazione oggettiva e ho ben tenuto conto di un indirizzo generale; io ho accennato ad un disegno di legge governativo che pienamente si rispecchia in quelle indicazioni che il legislatore del 1951 diede: se dovessimo andare a indicazioni gradualmente più elastiche, dovremmo arrivare all'acqua demineralizzata. E allora, poichè abbiamo una certa tendenza inflazionistica nell'osservanza di certe leggi che garantiscono la genuinità dei prodotti, proprio per evitare questo non avevo altra scelta che dire no al provvedimento.

T R A B U C C H I . Penso che sia logico aderire alla proposta fatta dal Governo. Ritengo, però, che quando questo provvedimento tornerà davanti a noi, esso dovrà essere comunque modificato; infatti parlare di « acqua sicuramente potabile » mi sembra non sia molto consono ad un testo legislativo. Quindi voglia il Governo portarci una soluzione che sia un po' meno « trevisana » e un po' più italiana.

A U D I S I O . Ritengo che il parere del relatore Bonafini sia un parere assolutamente da accogliere. Ci si parla di un rinvio; ma a quale scopo? Il collega Trabucchi un momento fa ha detto che l'espressione « acqua sicuramente potabile » non è da testo legislativo. Ora qui non c'è niente da studiare; si tratta soltanto di cancellare, e decisamente cancellare. Oltre tutto devo dire che mi stupisce veramente che un uomo come l'onorevole Ruggero Lombardi abbia potuto presentare un provvedimento come questo, che è stato approvato dalla Camera e che noi respingiamo ora, quando c'è già una legge, quella del febbraio del 1956 sulla genuinità dei mosti, vini e aceti, che è talmente perfetta nella dizione e nella formulazione che modificarla significa aprire la strada ad eventuali sofisticazioni. La lotta contro le sofisticazioni deve essere uno dei caposaldi assoluti della nostra condotta per cui non ci resta altro che respingere completamente questo disegno di legge, prima di tutto perchè non possiamo ammettere nessuna eccezione alla norma della legge che prevede un'acqua batteriologicamente pura e

poi perchè in questo provvedimento si parla di una « addizionale » di acqua; ma « addizionale » è un termine che si riferisce a ben altre cose, per esempio alle imposte erariali e non all'aggiunta di acqua.

P R E S I D E N T E . Qui, però, entriamo nel merito con un emendamento.

A U D I S I O . Insisto perchè questo disegno di legge venga respinto: non c'è altro da fare. Confermo che, in qualunque momento esso venga ripresentato e in qualunque modo volesse modificare l'articolo 3 della legge numero 1559, noi voteremo contro.

P R E S I D E N T E . Aderendo alla proposta del Governo e poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina della produzione e del commercio degli sciroppi e delle bevande a base di mandorla » (2380)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della produzione e del commercio degli sciroppi e delle bevande a base di mandorla ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

G I U N T O L I G R A Z I U C C I A , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi; il disegno di legge sulla disciplina della produzione e del commercio degli sciroppi e delle bevande a base di mandorla presenta, sotto ogni aspetto, una valida difesa dei prodotti derivanti dalla lavorazione delle mandorle contro le sofisticazioni e le frodi.

È indubbio che con l'applicazione del disegno di legge di cui trattasi si consegue non soltanto la difesa di un prodotto delle colture arboree, che tanta importanza ha assunto per il nostro Paese con le produzioni pugliesi e siciliane, bensì anche la difesa dei consumatori, a favore dei quali lo Stato ha il dovere precipuo di svolgere ogni più idonea azione, affinchè essi non debbano subire la nefasta azione di coloro che, privi di scrupoli e tesi al conseguimento di lucrose speculazioni, immettono al consumo prodotti non genuini con l'impiego di succedanei e di additivi non ammessi dalle vigenti disposizioni sanitarie.

Il disegno di legge in questione appare ottimamente articolato, sia per quanto riguarda lo « sciroppo di mandorla » o « sciroppo di latte di mandorla », sia per quanto concerne lo « sciroppo di orzata » in quanto, mentre negli articoli 3 e 4 sono chiaramente indicate le sostanze che possono aggiungersi — in conformità dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 — ai due sciroppi considerati per renderli più gradevoli al gusto, nel successivo articolo 5 relativo ai recipienti ed agli involucri di detti sciroppi, si fa obbligo dell'indicazione, tra l'altro, di alcune caratteristiche che pongono in evidenza gli eventuali correttivi degli sciroppi stessi.

Particolarmente idonea appare, inoltre, la indicazione del contenuto massimo, fissato nella misura del cinque per cento, di mandorle amare; percentuale, questa, che non si discosta da quella fissata per l'immissione al consumo di mandorle sbucciate in apposite confezioni sigillate.

Infatti, per quanto riguarda l'immissione al consumo del prodotto denominato « sciroppo di orzata » di cui all'articolo 2, è prescritta l'indicazione sui relativi recipienti del contenuto di « sciroppo al benzoino », nonchè degli aromi naturali, eventualmente impiegati per renderlo gradevole al gusto.

Parimenti valide appaiono le prescrizioni, di cui all'articolo 6, tendenti ad offrire una idonea indicazione dei documenti amministrativi e contabili sulla produzione e commercializzazione dei due prodotti considerati, nonchè i divieti, indicati agli articoli 7 ed 8, circa l'applicazione di forme di pubblicità sui recipienti e sugli imballaggi dei prodotti e la immissione al consumo degli stessi, quando risultino alterati o contenenti corpi estranei o sostanze nocive, oppure il cui impiego non risulti espressamente previsto dal disegno di legge in esame.

Così pure le ammende, previste dagli articoli 10, 11 e 12, da comminarsi a carico di

coloro che violino le norme previste dal disegno di legge, appaiono congrue e idonee con la dovuta gradualità.

Egualmente valido appare il disposto di cui all'articolo 13 relativo alla pubblicità delle sentenze di condanna ed opportuna la tutela del commerciante, di cui all'articolo 14, circa la vendita di prodotti la cui sofisticazione risale al produttore.

Appare, inoltre, opportunamente congrua la norma transitoria di cui all'articolo 15, relativa ai termini di tempo disposti per lo smaltimento da parte dei produttori e dei commercianti dei prodotti non conformi al presente disegno di legge purchè, per i prodotti disciplinati dall'articolo 9 del disegno di legge stesso, risulti piena la rispondenza alle suindicate disposizioni legislative. Infine il disegno di legge, facendo salve le prerogative rientranti nelle specifiche competenze dei Dicasteri interessati, contempla con chiarezza le amministrazioni a cui è affidata la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge stesso.

In conclusione si tratta di un disegno di legge che tende a chiarire la situazione attuale. Noi stessi, spesso, andiamo al bar e chiedendo un'orzata crediamo di avere il latte di mandorla, invece si tratta di cosa diversa. Infatti già un regio decreto-legge del 1933 ed un altro decreto del 1932 stabilivano che il termine « orzata » costituisce denominazione di fantasia che deve essere sempre seguita dall'indicazione « sciroppo di latte di mandorla ». E questo maggiormente viene dimostrato dalla composizione, perchè mentre per lo sciroppo di mandorla abbiamo un'emulsione acquosa ricavata da non meno di cento grammi di mandorle sbucciate con il cinque per cento di mandorle amare, lo sciroppo di orzata contemplato nell'articolo 2 contiene anche benzoino deacidificato, mandorle amare, estratto di vaniglia ed estratto di fiori d'arancio; ad ambedue viene aggiunto poi acido citrico e tartarico coi loro sali e glucosio cristallizzato. Una tale confusione di terminologia ha portato ad un grave danno economico perchè l'orzata è più facilmente producibile dello sciroppo di latte di mandorla; basta pensare al fatto che per quest'ultimo occorre sbucciare le mandorle, essiccarle e infine lavorarle per la vera e propria produzione dello sciroppo, mentre il primo richiede una lavorazione molto più semplice e celere. Ed allora ecco che la legge contempla la necessità di dichiarare sui recipienti che contengono tali prodotti, la loro vera consistenza; così il produttore di orzata non può mettere sull'etichetta il ramoscello di mandorlo o il fiore di questo frutto o ancora la mandorla stessa, ma dovrà indicare il contenuto vero, cioè benzoino, vaniglia, fiori d'arancio, eccetera.

Le pene previste dal presente disegno di legge mi sembrano quanto mai eque; inoltre, per l'esaurimento delle scorte è previsto un lasso di tempo che è di sei mesi per il produttore e di 18 mesi per il rivenditore.

In definitiva il relatore dà parere favorevole a questo disegno di legge, dichiarando il suo plauso nei confronti dell'ottimo testo preparato dal Governo.

F R A N C A V I L L A . Devo dichiarare di essere d'accordo col relatore; effettivamente in questo campo la necessità di una legge si sentiva; ed ora è venuta e, aggiungo, anche ben fatta.

Una sola domanda per tranquillizzarmi: per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte che cosa avviene?

G I U N T O L I G R A Z I U C C I A , *relatore*. Viene dato un periodo da sei mesi a 18 a seconda che si tratti di un produttore o di un rivenditore. Comunque diciotto mesi dopo la pubblicazione della legge le scorte dovranno essere state smaltite, oppure non potranno più essere poste in vendita.

F R A N C A V I L L A . Diciotto mesi sono forse troppi: potrebbe essere una breccia nella legge.

G I U N T O L I G R A Z I U C C I A , *relatore*. Effettivamente anche io trovo troppo lungo quel termine di 18 mesi, anzi sarei del parere di eliminare l'intero secondo comma dell'articolo 15.

A U D I S I O . Signor Presidente, stavo preparando un ordine del giorno in relazione alla discussione di questo disegno di legge.

Questo provvedimento — al quale siamo favorevoli — mi offre l'occasione di fare presente al Governo l'opportunità che, in ogni caso, da oggi in poi, venga stabilito da norme specifiche, anche attraverso gli stessi strumenti ministeriali, che tutti i prodotti alimentari inscatolati o imbottigliati debbano portare la data del momento in cui l'operazione avviene negli opifici. Ciò sta avvenendo in tutti o quasi i Paesi civili del mondo e non vedo perchè non si debba trovare una rapida soluzione a questo problema anche in Italia. Data della confezione su ogni recipiente, perchè quando vado a comprare quel determinato prodotto voglio sapere — e ne ho diritto — di quando è, se del 1967 o del 1966 oppure di dieci anni prima. Ciò facendo potremo evitare alcune malattie dell'apparato gastroenterico che derivano, appunto, dal deterioramento dei cibi.

V E R O N E S I . Quanto ha osservato il collega Francavilla a proposito dell'articolo 15, a mio giudizio, non va preso in esame. Infatti tale articolo è ben distinto in due parti, una che riguarda la fabbricazione industriale e l'altra che riguarda la commercializzazione, quindi i due termini vanno mantenuti: non è possibile restringere il termine a sei mesi anche per i commercianti perchè questi, con molta probabilità, si verrebbero a trovare con un grosso blocco di merce sulle spalle che non potrebbero più vendere.

P R E S I D E N T E . Si potrebbe accorciare quel termine da 18 a 12.

V E R O N E S I . Signor Presidente, queste bevande hanno un consumo stagionale; se imbrocchiamo il semestre invernale è come se quel termine fosse stato ridotto a sei mesi!

B O N A F I N I . Ma noi abbiamo come riferimento il consumatore!

V E R O N E S I . La nostra Commissione deve essere sensibile a tutte le esigenze; d'altronde, poi, succede stranamente questo, che noi qui siamo severi in un primo momento, ma poi — e non faccio nessuna accusa specifica, perchè potrei essere anche io responsabile di queste cose —, quando ci arrivano delle lettere e delle suggestioni dagli industriali o dai commercianti, facciamo una leggina di proroga; e questo non è avvenuto una sola volta, ma parecchie. Quindi è inutile essere perentori e rigidi in un primo momento per poi, in un secondo, ritornare sulle nostre decisioni: cerchiamo di fare delle norme ampie in modo che non ci si debba ritornare successivamente.

G I U N T O L I G R A Z I U C C I A , *relatore*. È vero quello che dice il collega Veronesi, ma noi ci dobbiamo preoccupare in primo luogo del consumatore.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo, rimettendosi alla Commissione, auspica la pronta approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le denominazioni « sciroppo di mandorla » o « sciroppo di latte di mandorla » sono riservate al prodotto ottenuto dalla emulsione acquosa ricavata dalle mandorle dolci sbucciate e triturate con aggiunta di saccarosio e avente un residuo ottico non inferiore al 65 per cento.

Per ogni chilogrammo di sciroppo, debbono essere impiegati non meno di cento grammi di mandorle sbucciate, nelle quali le mandorle amare possono essere presenti in misura non superiore al 5 per cento.

(*È approvato*).

Art. 2.

La denominazione « sciroppo di orzata » è riservata allo sciroppo ottenuto con l'im-

piego di benzoino deacidificato, di essenza deacidificata di mandorle amare, estratto di vaniglia e di fiori di arancio.

Tale prodotto deve avere un residuo ottico non inferiore al 65 per cento.

(*È approvato*).

Art. 3.

Agli sciroppi di cui ai precedenti articoli per l'arrotondamento del gusto è consentito aggiungere le sostanze aromatiche naturali a termini dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

È anche consentita l'aggiunta di acido citrico, acido tartarico e loro sali, secondo quanto stabilito dal Ministero della sanità ai sensi della disposizione richiamata nel primo comma del presente articolo, nonchè di glucosio cristallizzato, di purezza non inferiore al 99,5 per cento riferito alla sostanza secca, nella misura massima del 25 per cento del tenore zuccherino totale, espresso come zucchero invertito.

(*È approvato*).

Art. 4.

Agli sciroppi di cui agli articoli 1 e 2 non è consentita la aggiunta di coloranti, di sostanze aromatizzanti artificiali e di qualunque altra sostanza non prevista dalla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 5.

I recipienti e gli involucri contenenti gli sciroppi di cui agli articoli 1 e 2 debbono sempre recare, in modo chiaro, evidente ed indelebile le seguenti indicazioni:

a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore;

b) la sede dello stabilimento di produzione;

c) per il prodotto di cui all'articolo 1 la denominazione prevista nello stesso articolo, seguìta dalla indicazione « aromi naturali per l'arrotondamento del gusto », se impiegati;

d) per il prodotto di cui all'articolo 2, la denominazione « sciroppo di orzata », seguìta dalla indicazione « sciroppo al benzoino » nonchè da quella « con aromi naturali per l'arrotondamento del gusto », se impiegati;

e) il volume dello sciroppo contenuto nei recipienti, espresso con la frase « contenuto garantito litri . . . »;

f) « contenente glucosio », nel caso in cui tale prodotto sia stato impiegato nella preparazione.

Il confezionatore di recipienti è considerato produttore; lo stabilimento di confezionamento è considerato stabilimento di produzione.

(*È approvato*).

Art. 6.

Le fatture, lettere di impegno, polizze di carico, bollette di spedizione e tutti gli altri documenti relativi alla vendita o somministrazione dei prodotti di cui alla presente legge devono contenere la indicazione del nome o della ragione sociale e la sede del produttore, fornitore o grossista e tutti i dati atti ad identificare il prodotto venduto o somministrato.

(*È approvato*).

Art. 7.

Per le sostanze disciplinate dalla presente legge è vietato apporre sui recipienti, sulle confezioni e sugli imballaggi in genere, nonchè usare sui cataloghi, prospetti, avvisi pubblicitari, etichette e su qualsiasi altro mezzo di pubblicità, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi lingua, denominazioni o nomi, frasi pubblicitarie, marchi e attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, nonchè disegni illustrativi, segni, raffigurazioni, anche se accompagnate da termini rettificativi come « tipo », « gusto », « uso », tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, so-

stanza, qualità e le proprietà nutritive o energetiche delle sostanze alimentari stesse, o vantando particolari azioni medicamentose.

È consentita per lo sciroppo di cui all'articolo 1, la raffigurazione del mandorlo, dei relativi fiori e della mandorla.

Per lo sciroppo di cui all'articolo 2 non è consentita alcuna raffigurazione di piante o di parti di piante.

(*È approvato*).

Art. 8.

È vietato vendere, porre in vendita o comunque distribuire per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge:

a) in fermentazione, alterati o che comunque presentino segni evidenti di alterazione;

b) contenenti corpi estranei e, in particolare, infestati da organismi animali o loro parti;

c) contenenti sostanze il cui impiego non è espressamente previsto dalla presente legge;

d) contenuti in recipienti o involucri non conformi alle vigenti disposizioni sanitarie.

(*È approvato*).

Art. 9.

Le denominazioni « mandorlata » e « ... al latte di mandorla », sono riservate alle bevande analcoliche ottenute diluendo con acqua gassata o non gassata lo sciroppo di cui all'articolo 1 della presente legge.

La denominazione « orzata » è riservata alle bevande analcoliche ottenute diluendo con acqua gassata o non gassata lo sciroppo di cui all'articolo 2 della presente legge.

Il residuo secco delle bevande di cui al presente articolo deve essere non inferiore a gr. 8 per 100 c.c.

Per le bevande di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 primo e secondo comma, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.

Sulle confezioni delle predette bevande deve essere altresì indicato il contenuto espresso in volume.

(*È approvato*).

Art. 10.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 9 primo e secondo comma, della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato.

(*È approvato*).

Art. 11.

Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 3 ultimo comma, e articolo 4 è punito con la multa da lire 50.000 a lire 250 mila e con quella proporzionale di lire 25 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

(*È approvato*).

Art. 12.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, primo e terzo comma, e dell'articolo 8, è punito con l'ammenda fino a lire 40.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

(*È approvato*).

Art. 13.

Il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna dispone che questa sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali, fra i più diffusi della regione, dei quali uno scelto fra i quotidiani politici e l'altro fra i giorni economici, anche non quotidiani.

Copia della sentenza di condanna sarà affissa all'albo della Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura della provincia e all'albo del comune di residenza del condannato.

(*È approvato*).

Art. 14.

Non è punibile il commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.

(*È approvato*).

Art. 15.

È concesso un termine di sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento da parte dei fabbricanti dei prodotti non conformi alle disposizioni stabilite dalla legge stessa, purchè rispondenti, limitatamente ai prodotti disciplinati dall'articolo 9, alle precedenti disposizioni.

È concesso un termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento da parte dei commercianti dei prodotti non conformi alla legge stessa purchè rispondenti, limitatamente ai prodotti disciplinati dall'articolo 9, alle precedenti disposizioni.

Al secondo comma di questo articolo è stato presentato un emendamento a firma del relatore e del senatore Francavilla, tendente a sostituire il termine di diciotto mesi con quello di « dodici ».

Per mia parte osservo che questo provvedimento deve ancora passare all'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, cosa questa che metterà sull'avviso i commercianti e i fabbricanti nel non creare scorte e fondi di magazzino.

V E R O N E S I . Figurarsi se i commercianti stanno a seguire questi nostri lavori!

P R E S I D E N T E . Non si preoccupi senatore Veronesi; i commercianti leggono i giornali!

V E R O N E S I . Comunque il mio voto è contrario.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore e dal senatore Francavilla.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 16.

La vigilanza nell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della agricoltura e delle foreste e al Ministero della sanità, secondo le relative attribuzioni e nell'osservanza delle procedure rispettivamente previste dalle vigenti disposizioni.

(*È approvato*).

Il senatore Audisio ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a disporre che su ogni prodotto sia sempre apposta la data in cui si è verificata l'operazione ».

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo non può « disporre » una cosa simile: potrà « mettere allo studio ». Con questa modifica accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

A U D I S I O . Accetto la modificazione proposta dal Governo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e al decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti il Consorzio per la zona industriale apuana » (2350)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno, reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e al decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti il Consorzio per la zona industriale apuana ».

Come i colleghi ricorderanno, nel corso della precedente seduta il relatore, senatore Bernardinetti, espose una relazione favorevole all'approvazione del disegno di legge, senonchè, in seguito alla presentazione di alcuni emendamenti, chiese il rinvio della discussione nutrendo delle perplessità in merito alle proposte di modifica avanzate. Adesso il senatore Lami Starnuti ha precisato che anch'egli è incerto sulle proposte di emendamento da lui presentate insieme al senatore Bernardi, e che intende mantenere solo la modifica proposta all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 372.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore*. Sono favorevole all'emendamento proposto, che tende a portare a due i rappresentanti della Camera di commercio e a due i rappresentanti dell'Amministrazione provinciale.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Bisogna armonizzare l'emendamento con il testo dell'articolo della precedente legge.

B E R N A D I N E T T I , *relatore*. All'articolo 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 372, lettera *c*), dopo le parole: « da un rappresentante di ciascun ente pubblico o privato facente parte del Consorzio », si potrebbe aggiungere: « tranne che per la Camera di commercio e per l'Amministrazione provinciale di Massa e Carrara che avranno diritto a due rappresentanti ».

P R E S I D E N T E . Se la Commissione è d'accordo, in sede di coordinamento si potrà poi trovare la sistemazione più idonea a questo emendamento.

F R A N C A V I L L A . Poichè ho sempre sentito auspicare una politica generale per il settore del consumo, devo rilevare che approvando delle agevolazioni per una zona che riconosco essere una delle più importanti per la produzione del marmo, vengono ad essere escluse da tali benefici altre zone, pure interessate a tale produzione. Vi è per esempio, la zona di Trani che si viene a trovare in una posizione di grande svantaggio; e così tante altre.

La questione si pone allora, per me, in questi termini: dobbiamo estendere le provvidenze previste dal disegno di legge anche alle altre zone, oppure facciamo del provvedimento un intervento di carattere generale riguardante il marmo?

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Con il disegno di legge si modifica una vecchia legge, quindi si tratta di un altro problema. Comunque la materia potrebbe essere posta allo studio.

F R A N C A V I L L A . Ecco, questo è un problema da porre allo studio.

L A M I S T A R N U T I . Può darsi che basti l'adesione al Consorzio da parte del Comune di Trani.

F R A N C A V I L L A . Ma Trani appartiene ad un'altra zona.

BERNARDINETTI, *relatore*. Ho seguito con attenzione le preoccupazioni che sono state espresse dei colleghi, e desidero per prima cosa ribadire che si tratta di un provvedimento tendente a modificare due leggi precedenti concernenti il Consorzio per la zona industriale apuana. Ora, che nelle attività espletate dal Consorzio rientri quella marmifera è un conto, ma che si voglia prendere in considerazione tutta la materia della produzione dei marmi è un altro. Desidero poi far presente che l'articolo 2 estende, è vero, la possibilità di espropri anche a favore degli stabilimenti di lavorazione del marmo, ma sempre che siano compresi nella sfera del Consorzio apuano; per cui, considerata la questione sotto questo punto di vista, non mi sembra possano sussistere motivi di preoccupazione da parte dei colleghi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 1.* — È istituito il Consorzio per la zona industriale apuana. Esso ha lo scopo di promuovere le iniziative pubbliche e private per l'incremento, il completamento e il perfezionamento della zona industriale, di promuovere lo studio e l'esecuzione delle opere pubbliche per l'impianto e l'esercizio delle industrie della zona, di coordinare le iniziative, gli investimenti, i piani urbanistici e di distribuzione del lavoro e di assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo della zona industriale, quale l'esecuzione di infrastrutture e di opere per la sistemazione dei terreni della zona industriale e per la manutenzione di quelle già in esercizio e dei servizi relativi ».

« *Art. 2.* — Il Consorzio è costituito dai comuni di Massa, Carrara e Montignoso, dalla provincia di Massa Carrara, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara, nonchè dai Comuni indicati nell'articolo 1 della legge 21 luglio 1950, n. 818. Ad esso possono aderire, su loro richiesta, e su deliberazione del Consiglio del Consorzio, altri enti pubblici nonchè enti privati che perseguono scopi di generale interesse.

I Comuni facenti parte attualmente del Consorzio e quelli che vi aderiranno sono tenuti a determinare le zone dei rispettivi territori destinate agli insediamenti industriali, qualora non l'abbiano già fatto, mediante l'adozione di un piano regolatore generale ».

« *Art. 3.* — Il Consorzio è retto da un Consiglio composto:

a) dal Presidente del Consorzio;

b) da sedici componenti di cui tre nominati dal Consiglio comunale di Massa, tre da quello di Carrara e uno per ciascuno da quello dei comuni di Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema e Forte dei Marmi, tra i cittadini dei rispettivi Comuni aventi sicura ed effettiva esperienza in materia economica, amministrativa e industriale;

c) da un rappresentante di ciascun ente pubblico o privato facente parte del Consorzio;

d) da due rappresentanti degli industriali e da due rappresentanti delle organizzazioni operaie locali.

Fanno parte di diritto del Consiglio del Consorzio il direttore dell'Ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Massa Carrara, l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Massa Carrara, un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e uno del Ministero del tesoro.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati ».

« *Art. 6.* — Il Consiglio del Consorzio elegge nel suo seno una Giunta esecutiva di sei

membri. Della Giunta fa inoltre parte di diritto il presidente del Consorzio che la presiede ».

I senatori Lami Starnuti e Bernardi hanno proposto un emendamento che tende ad aggiungere alla lettera « *c*) da un rappresentante di ciascun ente pubblico o privato facente parte del Consorzio » le parole « tranne che per la Camera di commercio e per l'Amministrazione provinciale di Massa e Carrara che avranno diritto a due rappresentanti ».

F O R M A . Dichiaro di astenermi dalla votazione di tale emendamento.

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato testè lettura

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento approvato.

(*È approvato*).

Il relatore è invitato a coordinare l'emendamento ora approvato col testo dell'articolo.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, è sostituito dal seguente:

« Sono dichiarate di pubblica utilità le opere che saranno realizzate nel perimetro della zona industriale per l'esercizio di attività industriali, compresi gli stabilimenti per la lavorazione del marmo per gli ordinari impieghi e per le istituzioni di protezione sociale, nonchè per provvedere all'apprestamento di servizi e infrastrutture ».

(*È approvato*).

M A M M U C A R I . Prendo la parola per dichiarazione di voto.

Noi ci rendiamo conto della necessità di prendere dei provvedimenti in favore dell'industria del marmo della zona apuana; però il discorso dovrebbe essere esteso anche ad altre zone. Ciò che per noi non può essere infatti accettato è che, mentre ancora valgono altri provvedimenti per le attività industriali, si venga a ricostituire nella zona apuana una situazione di assoluto privilegio; poichè, se è vero che il primo articolo prevede una modificazione — non formale ma sostanziale, a mio parere — delle leggi precedenti, è anche vero che l'articolo 2 è estremamente chiaro circa l'estensione di determinati benefici alla zona in questione quando stabilisce che sono dichiarate di pubblica utilità le opere che saranno realizzate nel perimetro della zona industriale per l'esercizio di attività industriali, compresi gli stabilimenti per la lavorazione del marmo per gli ordinari impieghi e per le istituzioni di protezione sociale, nonchè per provvedere all'apprestamento di servizi e infrastrutture. Si tratta infatti di un'estensione talmente ampia da creare veramente una situazione di privilegio.

Ora vorrei far presente la situazione del travertino romano, che interessa i comuni di Tivoli, Marcellina e Guidonia. Si tratta di una zona che, dal punto di vista della politica del marmo, non è certo inferiore a quella apuana, e la cui produzione, anche se non è adatta per monumenti e via dicendo, è però molto commerciabile. Lo stesso dicasi per l'Italia meridionale, dove si è creata una situazione abbastanza seria in merito alla suddetta politica del marmo. Il disegno di legge in esame, quindi, crea indubbiamente una situazione di disparità tra zona e zona, tra regione e regione; e tanto più è strana la sua presentazione in quanto esistevano già due provvedimenti che avrebbero potuto essere utilizzati ai fini del potenziamento dell'attività marmifera apuana: uno è quello riguardante l'applicazione delle provvidenze della Cassa per il Centro-nord ad una zona che, se non ricordo male, è considerata depressa economicamente ...

V E R O N E S I . È assimilata al Mezzogiorno continentale. Vi è però l'ipotesi, pro-

spettata dal collega Lami Starnuti, di una adesione eventuale al Consorzio apuano.

M A M M U C A R I . In primo luogo non possono avere luogo adesioni di carattere interregionale; in secondo luogo si tratta di provvedimenti concernenti tutti la piccola e media industria: ora, o le norme in questione hanno un potere tale da creare veramente situazioni nuove e quindi posizioni adeguate a provocare lo sviluppo industriale oppure si ritiene che queste leggi valgano solamente per determinati settori produttivi e non per un settore di questa natura.

D'altra parte vi è già un precedente abbastanza discusso circa la politica marmifera della zona apuana, cioè quella situazione di privilegio concessa nel periodo fascista e che incrementò notevolmente l'attività produttiva della zona. Adesso noi torneremmo a creare la stessa situazione di privilegio concessa nel passato regime.

Ora, non so se sia opportuno seguire una politica di carattere generale, almeno nei settori merceologici fondamentali — anche in questa Commissione si è più volte parlato di questo problema — ma, o si affronta in modo concreto e più generale il tema di questa politica del marmo, non solo come lavorazione ma anche come sfruttamento delle cave, oppure ci troveremo di fronte a provvedimenti di carattere contingente, che non favoriranno certo l'impulso a realizzare una politica di carattere più generale.

I consorzi industriali dell'Italia meridionale sono creati per l'insediamento di industrie provenienti dall'esterno, ma si tratta di cosa completamente diversa da quella di creare una situazione di privilegio per un determinato prodotto in una determinata zona. Dichiaro, pertanto, di essere contrario all'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

V E C E L L I O . Prendo la parola per dichiarazione di voto.

Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge, poichè è indubbio che con esso si agevola, sia pure indirettamente, un certo settore. Però vorrei far rilevare che i marmi non si trovano solo nella zona apuana, ma in tutto il territorio nazionale e che da ogni parte d'Italia si chiede la regolamentazione di questo particolare settore, soprattutto per coordinare meglio l'utilizzo di questo importante prodotto non solo in Italia, ma anche per la sua esportazione all'estero. Chiedo, pertanto, al rappresentante del Governo di portare al più presto all'esame del Parlamento quel provvedimento che si proponeva un migliore utilizzo di questa materia prima, di cui l'Italia è così abbondantemente fornita.

F O R M A . Dichiaro che mi asterrò dal votare questo disegno di legge per princìpi di ordine generale. Ritengo anzitutto che sia necessaria una normativa di carattere generale per quanto riguarda la tutela dell'industria marmifera; in secondo luogo desidero rilevare che purtroppo stiamo creando uno dopo l'altro una serie di enti con potere di imperio, che si vengono a sovrapporre all'Ente pubblico. Questi enti alle volte possono anche giudicare da un punto di vista unilaterale ed hanno, per contro, la facoltà di qualificare di utilità pubblica opere che forse non sempre coincidono realmente con l'interesse collettivo, soprattutto in un comprensorio più vasto di quello del Consorzio. Non voglio paragonare i provvedimenti per il Mezzogiorno a questo disegno di legge, ma è certo che abbiamo una proliferazione e si deve cercare di fare in modo da non invadere il campo che sarà riservato poi alla normativa regionale quando e se verrà attuata.

B E R N A R D I . In seguito alle eccezioni che ho sentito sollevare sia dal collega Mammucari che da altri colleghi, desidero precisare che è ben lungi da me l'idea di voler circoscrivere alla parola: « marmo » le nostre cure: io ho sempre parlato di marmi, pietre, travertini.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore*. Il disegno di legge si riferisce al Consorzio apuano!

B E R N A R D I . D'accordo. Debbo allora far rilevare che qui non si tratta di una proliferazione, perchè il Consorzio apuano esiste da decenni.

Dichiaro, quindi, che sono favorevole all'approvazione del presente disegno di legge tendente a far funzionare il Consorzio apuano meglio e possibilmente in modo democratico (abbiamo aumentato il numero dei rappresentanti il che significa che la democrazia si estende!) anche se avrei alcune riserve da fare su questo argomento. Per quanto riguarda i marmi, le pietre e i travertini, auspico che il problema sia sottoposto al momento opportuno anche all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Comunico alla Commissione che il senatore Bernardinetti ha predisposto la formulazione definitiva dell'emendamento dianzi approvato all'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame; ne do lettura:

« *Inserire dopo la lettera b), le seguenti parole*:

" *c*) da due rappresentanti della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e da due rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di Massa e di Carrara " ».

Ovviamente l'attuale lettera *c*) diventerà *d*), la lettera *d*) diventerà *e*).

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari